

Causa C-411/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 luglio 2021

Giudice del rinvio:

Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

10 marzo 2021

Ricorrente:

Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.

Convenuta:

NOWO Communications, S.A.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso contro la sentenza pronunciata in prima istanza dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (tribunale amministrativo e tributario di Almada), che ha dichiarato la tassa di sottoscrizione relativa all'accesso a servizi di programmi televisivi in territorio nazionale, dovuta all'Instituto do Cinema e do Audiovisual (Istituto del cinema e dell'audiovisivo) da parte degli operatori di servizi televisivi a pagamento, incompatibile con la libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 TFUE.

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

Le entrate derivanti dalla riscossione di una tassa di sottoscrizione dagli operatori televisivi a pagamento che operano in territorio nazionale sono destinate a finanziare lo sviluppo, la promozione e la divulgazione delle opere cinematografiche e audiovisive portoghesi.

Il giudice del rinvio chiede che sia chiarito se il fatto che il suddetto finanziamento rende la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale meno costosa e, in

tal modo, ne favorisce l'acquisizione, rispetto alla produzione di altri Stati membri, dia luogo a una discriminazione indiretta nei confronti delle prestazioni transfrontaliere di quei servizi, in violazione della libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 56 TFUE.

Questioni pregiudiziali

«i) Se l'articolo 10, paragrafo 2, della Lei n.° 55/2012 de 6 de setembro (legge del 6 settembre 2012, n.55), laddove interpretato nel senso che la tassa in esso prevista ha l'obiettivo di finanziare esclusivamente la promozione e divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi, dia luogo a una discriminazione indiretta nei confronti della prestazione di servizi tra Stati membri rispetto alla corrispondente prestazione interna, rendendo la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro, e violi, per tale motivo, il disposto dell'articolo 56 TFUE.

ii) Se il fatto che regimi identici o simili a quello previsto dalla Lei n.° 55/2012 (legge n. 55/2012) esistono in altri Stati membri dell'Unione europea possa modificare la risposta alla domanda precedente.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 56 TFUE

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Lei n.° 55/2012 – Principios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais (Diário da República n.° 173/2012, Série I de 6 de setembro de 2012-09-06) [legge n. 55/2012 – Principi dell'azione dello Stato nell'ambito della promozione, sviluppo e tutela dell'arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (Diário da República n. 173/2012, Serie I del 6 settembre 2012)]

Ai sensi dell'articolo 2, lettera p), della Lei n.° 55/2012 (legge n. 55/2012), recante il titolo «Definizioni»:

«Ai fini dell'applicazione della presente legge e degli atti che la disciplinano, si considera:

p) “Operatore di servizi televisivi a pagamento”, la persona giuridica che fornisce, nel territorio nazionale, accesso a servizi di programmi televisivi, attraverso una piattaforma, un terminale o altra tecnologia, per mezzo di un'obbligazione contrattuale subordinata a sottoscrizione o ad altra forma di previo consenso individuale, che implica un pagamento da parte dell'utilizzatore finale per la prestazione del servizio, sia quando esso viene

prestato come parte di un'offerta individuale sia di un'offerta ricomprendente altri servizi di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal tipo di apparecchiatura utilizzata per usufruire dei servizi, e anche quando l'offerta commerciale globale lascia intendere che il servizio televisivo è prestato gratuitamente».

L'articolo 3 della Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012), recante il titolo «Principi e obiettivi», dispone quanto segue:

«1 – Nell'ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, lo Stato deve ispirarsi ai seguenti principi:

- a) Sostegno alla creazione, produzione, distribuzione, programmazione, diffusione e promozione di opere cinematografiche e audiovisive quali strumenti di espressione della diversità culturale, affermazione dell'identità nazionale, promozione della lingua e valorizzazione dell'immagine del Portogallo nel mondo, in particolare per quanto concerne l'approfondimento delle relazioni con i paesi di lingua ufficiale portoghese;
- b) Tutela e promozione dell'arte cinematografica e, in particolare, dei nuovi talenti e delle opere prime;
- c) Adozione di misure e programmi di sostegno volti a promuovere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e del mercato delle opere cinematografiche e audiovisive, nel rispetto dei principi della trasparenza e imparzialità, della concorrenza, della libertà creativa e di espressione e della diversità culturale;
- d) Promozione delle relazioni tra gli operatori dei settori cinematografico e audiovisivo, della comunicazione, dell'educazione e delle telecomunicazioni;
- e) Promozione della conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo a lungo termine, attraverso misure che ne garantiscono la sua salvaguardia.

2 – Nell'ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, lo Stato persegue i seguenti obiettivi:

- a) Incentivo alla creazione, produzione, distribuzione, programmazione, diffusione ed edizione di opere cinematografiche e audiovisive nazionali, segnatamente mediante misure di sostegno e incentivo;
- b) Incentivo alla qualità, diversità culturale, unicità artistica e sostenibilità economica delle opere cinematografiche e audiovisive, in particolare mediante l'assegnazione di aiuti, al fine di garantire l'ampia divulgazione di tali opere e la fruizione del rispettivo valore da parte dei creatori;

- c) Promozione della difesa dei diritti d'autore e dei produttori di opere cinematografiche e audiovisive, nonché dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori di tali opere;
- d) Promozione della lingua e della cultura portoghese;
- e) Promozione delle relazioni tra il settore della produzione indipendente e i settori della programmazione, distribuzione, telediffusione o offerta di opere cinematografiche e audiovisive;
- f) Incentivo alla coproduzione internazionale, mediante la stipula di accordi bilaterali di reciprocità e convenzioni internazionali;
- g) Approfondimento della cooperazione con i paesi di lingua ufficiale portoghese;
- h) Contributo al rafforzamento del tessuto imprenditoriale dei settori cinematografico e audiovisivo mediante la creazione di incentivi e di altre misure di sostegno e in particolare mediante la promozione dell'investimento nelle piccole e medie imprese nazionali, con l'obiettivo di creare valore e lavoro;
- i) Incentivo alla programmazione, diffusione, promozione, divulgazione e sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive nazionali;
- j) Contributo all'internazionalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive e al riconoscimento nazionale e internazionale dei rispettivi creatori, produttori, artisti interpreti e personale tecnico;
- k) Contributo alla formazione del pubblico, segnatamente mediante il sostegno a festival del cinema, cineclub, circuiti di programmazione in sale comunali e associazioni culturali di promozione dell'attività cinematografica e, in particolare, attraverso la promozione dell'educazione del pubblico in età scolare al cinema;
- l) Promozione della conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, esistente in Portogallo, valorizzazione del medesimo e garanzia della sua fruizione da parte del pubblico in modo permanente;
- m) Promozione di misure volte a garantire l'accesso delle persone disabili alle opere cinematografiche e audiovisive;
- n) Contributo allo sviluppo dell'insegnamento artistico e della formazione professionale nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

3 – Nell'ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, spetta allo Stato:

- a) Definire e pubblicare annualmente la dichiarazione contenente le priorità per il sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, sulla base di una visione strategica di investimento nelle attività cinematografiche e audiovisive, delle necessità finanziarie e nelle risorse finanziarie esistenti;
- b) Garantire l'esecuzione della politica di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo con rigore e trasparenza;
- c) Garantire la partecipazione di creatori e professionali del settore e delle imprese che si dedicano a attività cinematografiche e audiovisive nella definizione delle priorità e nell'esecuzione delle misure di sostegno;
- d) Promuovere e contribuire alla fruizione da parte del pubblico delle opere che beneficiano del sostegno dello Stato.

4 – Lo Stato sostiene il cinema europeo, nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti, segnatamente di quelle stabilite nel quadro dell'Unione europea (UE), della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, della Convenzione dell'Unesco della diversità delle espressioni culturali e dei trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale.

5 – I sostegni e le misure previste dalla presente legge tengono conto dei sistemi di sostegno e di incentivo previsti nelle norme di diritto internazionale e comunitario che vincolano lo Stato portoghese».

L'articolo 8, paragrafo 3, della Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012), recante il titolo «Beneficiari», prevede quanto segue:

«I distributori e gestori di sale cinematografiche, per la distribuzione e programmazione di opere nazionali, di opere europee e di opere cinematografiche con minore diffusione, possono beneficiare di aiuti nei termini previsti dal decreto-legge di disciplina della presente legge».

L'articolo 10, paragrafo 2, della legge in esame, recante il titolo «Tasse», dispone quanto segue:

«Gli operatori di servizi televisivi a pagamento sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di (EUR) 2 per ogni sottoscrizione riguardante l'accesso a servizi televisivi, che costituisce un onere degli operatori».

L'articolo 18, paragrafi 1 e 3 della Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012), recante il titolo «Accesso ai mercati della distribuzione, programmazione e diffusione», così prevede:

«1 – Lo Stato adotta misure di sostegno alla distribuzione, programmazione e promozione delle opere cinematografiche nel mercato nazionale e internazionale, segnatamente mediante incentivi alla programmazione di opere cinematografiche nazionali, in particolare di quelle destinate di aiuti, o di opere europee in sale

comunali e mediante la creazione di misure volte a favorire la cooperazione tra produttori e distributori nazionali.

(...)

3 – Lo Stato adotta misure di sostegno in favore dei gestori di sale cinematografiche che hanno una programmazione preponderante o regolare di opere cinematografiche nazionali e europee, ivi inclusi lungometraggi, documentari, cortometraggi e cinema di animazione, e che svolgono la propria attività in circuiti di programmazione alternativi».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con lettera datata 9 agosto 2013, l'Instituto do Cinema e do Audiovisual notificava alla società NOWO Communications, S.A., in precedenza denominata Cabovisão-Televisão por Cabo, S.A., la richiesta di pagamento della somma di EUR 886 042,50, relativa alla tassa annuale dovuta dagli operatori di servizi televisivi a pagamento.
- 2 In data 27 agosto 2013, l'Instituto do Cinema e do Audiovisual emetteva un certificato comprovante il debito per il valore di EUR 886 042,50 relativo alla tassa liquidata, che veniva inviato alla società summenzionata dal Serviço de Finanças de Palmela (Servizio delle finanze di Palmela).
- 3 In data 2 ottobre 2013, la società NOWO Communications, S.A. presentava un reclamo amministrativo contro l'atto di liquidazione in esame, avendo anche richiesto una garanzia bancaria per ottenere la sospensione del processo di esecuzione fiscale.
- 4 In data 27 maggio 2014, [la società] si vedeva notificare la decisione di rigetto del reclamo amministrativo, avendo successivamente impugnato tale decisione dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (tribunale amministrativo e tributario di Almada; in prosieguo: il «TAF di Almada»).
- 5 In data 29 novembre 2018, il TAF di Almada accoglieva integralmente il ricorso e annullava l'atto di liquidazione della tassa di sottoscrizione ritenendo suddetta tassa incompatibile con la libera prestazione dei servizi e con l'articolo 56 TFUE.
- 6 Il giudice del rinvio è attualmente investito del ricorso che l'Instituto do Cinema e do Audiovisual ha presentato contro tale sentenza.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 L'Instituto do Cinema e do Audiovisual (in prosieguo: il «ricorrente») sostiene che la tassa di sottoscrizione è compatibile con il diritto dell'Unione e che, conseguentemente, non viola il disposto dell'articolo 56 TFUE.

- 8 In effetti, considerato che la tassa in discussione incide esclusivamente sull'accesso a servizi di programma televisivi prestati in territorio nazionale e grava su tutti gli operatori di servizi televisivi a pagamento che operano in tale territorio, tutti gli elementi dell'attività di prestazione di servizi televisivi a pagamento sono circoscritti al territorio nazionale.
- 9 Ciononostante, la sentenza impugnata ha ritenuto che la liquidazione della tassa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, non da parte della società NOWO Communications, S.A. (in prosieguo: la «convenuta»), bensì da parte dei prestatori di servizi connessi alla produzione cinematografica e audiovisiva straniera.
- 10 Il ricorrente sostiene che, anche qualora si ritenga che la convenuta può legittimamente invocare l'illegalità della tassa di sottoscrizione in virtù di una presunta discriminazione indiretta nei confronti delle prestazioni di servizi realizzate da altri soggetti che non sono parti della controversia, neppure da tale prospettiva si è dimostrata l'esistenza di restrizioni alla libera prestazione di quei servizi.
- 11 Secondo il ricorrente, è errata la premessa in base a cui la tassa di sottoscrizione è destinata a finanziare esclusivamente la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche portoghesi quando, in realtà, la Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012) e la posteriore disciplina normativa prevedono ugualmente il sostegno alla produzione, distribuzione, programmazione, promozione e divulgazione di opere europee.
- 12 Anche nel caso in cui si ritenesse che l'entrata generata abbia l'obiettivo di finanziare essenzialmente opere nazionali, non sarebbe possibile concludere, sulla base di una mera analisi del quadro giuridico sopra riferito, che l'uso di tale entrata è in grado o ha l'effetto di rendere più difficile la prestazione di servizi tra gli Stati membri.
- 13 Una simile restrizione sussisterebbe unicamente se si potesse concludere che l'uso dell'entrata comporta un trattamento preferenziale nei confronti dell'acquisizione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi a scapito di opere europee e che tale circostanza renderebbe più difficile la prestazione di servizi tra Stati membri rispetto alla prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro. Ora, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, non esiste alcuna prova del fatto che gli operatori di servizi televisivi tendono a favorire l'acquisizione di opere nazionali a scapito delle opere europee unicamente in virtù degli aiuti finanziari e del sostegno che viene concesso alle opere nazionali, considerato che tale conclusione necessiterebbe sempre di un'analisi funzionale attenta ed esaustiva, che chiaramente non risulta dagli atti del procedimento né è stata provata dalla convenuta.
- 14 Allo stesso modo, non si è fornita prova del fatto che l'uso del tributo in discussione pregiudica l'accesso al mercato delle «opere straniere» ostacolando il

commercio intracomunitario, tenuto conto che un'eventuale restrizione alla libera prestazione dei servizi esigerebbe sempre che l'uso della tassa in esame sia tale da pregiudicare o scoraggiare in modo sostanziale la prestazione di servizi transfrontalieri relativi a «opere straniere». Ciò considerato, non esiste alcuna restrizione alla libera prestazione dei servizi relativi a opere europee che sia in grado di impedire, ostacolare o rendere meno attrattive le attività dei prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri.

- 15 Inoltre, nella misura in cui incide sui servizi prestati in territorio nazionale da parte degli operatori di servizi televisivi a pagamento, la tassa qui in discussione non incide, obiettivamente, su tutte le «produzioni straniere» o sui prestatori di servizi connessi alla produzione di contenuti cinematografici e audiovisivi europei.
- 16 Secondo il ricorrente, tributi simili a quello di cui trattasi nel procedimento principale, che incidono sui servizi televisione a pagamento, esistono anche in altri Stati membri, in particolare in Germania, Francia, Polonia e Repubblica Ceca. Ciononostante, la sentenza impugnata ha concluso per l'illegittimità dell'aiuto concesso al cinema e al settore audiovisivo nazionale, trascurando completamente gli aiuti di cui tali attività beneficiano nella generalità degli Stati membri.
- 17 Oltre a ciò, nel 2008, la Commissione europea ha approvato diversi regimi di aiuti al settore cinematografico, tra i quali si annoverano il regime di aiuto alla produzione ungherese, gli incentivi fiscali alla produzione italiana e i regimi di aiuto alla produzione finlandese e tedesca. In tal senso, nell'Unione europea esiste un effettivo incentivo alla produzione audiovisiva da parte degli Stati membri che contribuisce alla diversità e alla ricchezza della cultura europea.
- 18 Inoltre, secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata si sarebbe dovuto analizzare se il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107 TFUE. In effetti, nel caso si trattasse di un aiuto, è opportuno tenere in considerazione che la Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia non sono contrarie a regimi di aiuti alla produzione cinematografica e televisiva, finanziati mediante tributi parafiscali, e che esiste una possibilità specifica di deroga al principio dell'incompatibilità generale per quanto concerne gli aiuti concessi dagli Stati membri per promuovere la cultura, quando non alterino le condizioni degli scambi commerciali e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.
- 19 Secondo il ricorrente, poi, per quanto concerne un eventuale obbligo di notifica alla Commissione e di ottenerne la rispettiva autorizzazione, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, risulta che gli aiuti destinati alla cultura e alla conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno, non necessitando di previa notifica obbligatoria alla Commissione.

- 20 Dal canto suo, la convenuta sostiene che l'articolo 3 della Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012) permette di concludere che gli aiuti concessi dal ricorrente ai suoi beneficiari hanno come fine ultimo la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive nazionali, la lingua portoghese e l'identità nazionale. È precisamente per tale motivo che, finanziando attività di cui beneficerebbero unicamente i prestatori di servizi nazionali, la tassa di sottoscrizione costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi in seno all'Unione europea, favorendo l'acquisizione di opere cinematografiche e audiovisive portoghesi a scapito di quelle provenienti da altri Stati membri.
- 21 Ciò considerato, secondo la convenuta, la tassa di sottoscrizione discrimina indirettamente gli operatori di servizi televisivi a pagamento che, nelle rispettive offerte, includono opere cinematografiche e audiovisive non nazionali, non essendo esentati dall'obbligo di finanziare la produzione portoghese, nello stesso modo in cui discrimina la produzione cinematografica e audiovisiva stessa degli altri Stati membri.
- 22 A ciò si aggiunge il fatto che, secondo la convenuta, la summenzionata restrizione non è giustificata da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o salute pubblica né da altri motivi legittimi relativi all'organizzazione e alla tutela del sistema tributario nazionale, segnatamente quelli riguardanti la coerenza del regime fiscale, la salvaguardia della corretta ripartizione della sovranità tributaria tra Stati o la lotta all'evasione fiscale.
- 23 Sotto il profilo della proporzionalità, la convenuta sostiene che la tassa in discussione non costituisce uno strumento adeguato all'obiettivo perseguito e che esistono altre misure meno lesive della libera prestazione dei servizi e del commercio transfrontaliero di opere cinematografiche e contenuti televisivi. Inoltre, la tassa di sottoscrizione non è neppure proporzionale nell'accezione più ristretta del termine, dato che va ben oltre gli eventuali benefici per l'attività cinematografica e audiovisiva nazionale. Tali benefici sarebbero esattamente gli stessi se le entrate venissero raccolte per mezzo di imposte generali, senza una tassazione selettiva degli operatori di servizi televisivi a pagamento.
- 24 La convenuta afferma anche che i regimi simili di altri Stati membri non sono in alcun modo comparabili con quello di cui trattasi al procedimento principale, sia per quanto concerne la natura di tali regimi sia in termini di ambito di applicazione, come pure in termini di modalità di accertamento.
- 25 Da ultimo, secondo la convenuta, nel concludere le motivazioni del ricorso facendo riferimento alle norme in materia di aiuti di Stato, il ricorrente riconosce che la legislazione nazionale ha effettivamente l'obiettivo di favorire le attività cinematografiche e audiovisive nazionali.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 26 In primo luogo, il giudice del rinvio intende determinare se, nella fattispecie in esame, siano presenti elementi transfrontalieri che legittimano il diritto della convenuta, tenuto conto delle attività da essa svolte, a far valere le disposizioni del TFUE in materia di libera prestazione dei servizi.
- 27 In caso di risposta affermativa, da un lato, occorrerebbe determinare se la tassa in discussione sia di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione europea e, dall'altro, se tale incompatibilità debba essere analizzata nell'ottica della destinazione dell'entrata generata dalla tassa di sottoscrizione alla promozione e alla tutela dell'arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive nazionali.
- 28 Dalla sentenza del tribunale amministrativo e tributario di Almada, con la quale il giudice del rinvio tende a concordare, risulta chiaro che si è ritenuto che la destinazione dell'entrata generata dalla tassa di sottoscrizione renda meno onerosa la produzione nazionale rispetto alla produzione straniera, ragion per cui essa dà luogo a una discriminazione indiretta nei confronti della prestazione transfrontaliera di tali servizi in quanto si ripropone di finanziare unicamente la promozione e la divulgazione di opere portoghesi.
- 29 In tale decisione, parzialmente riprodotta dal giudice del rinvio, è messo in evidenza che gli operatori televisivi finanziano i produttori di quel tipo di opere mediante il trasferimento di risorse private. La tassa di sottoscrizione è dovuta indipendentemente dagli utili realizzati da parte degli operatori dato che l'autonomia di tale tassa rispetto alla tassa sulla programmazione si giustifica in funzione del modello commerciale proprio di tali operatori.
- 30 Dato che i servizi degli operatori summenzionati vengono pagati mediante sottoscrizione di un abbonamento, questi canali televisivi optano molto spesso per non programmare pubblicità commerciale e, in tal modo, non risulterebbero soggetti alla tassa sulla programmazione prevista dalla Lei n.° 55/2012 (legge n. 55/2012). Ora, mentre la tassa sulla programmazione è determinata in base al valore, la tassa di sottoscrizione tiene conto unicamente del numero di sottoscrittori di ciascun operatore.
- 31 Da ciò discende che la base di calcolo della tassa di sottoscrizione è completamente indipendente dallo sfruttamento effettivo della produzione cinematografica e audiovisiva nazionale che la stessa ha lo scopo di finanziare. Non rileva in questa sede lo sfruttamento effettivo dei contenuti nazionali e neppure sono esentati dal pagamento gli operatori che offrono servizi televisivi, in predominanza o esclusivamente, stranieri. La tassa si fonda sul principio secondo cui gli operatori sfruttano, in misura maggiore o minore, i contenuti nazionali prodotti e che lo Stato sovvenziona.

- 32 Il giudice del rinvio fa anche riferimento, in una prospettiva teleologica, alla relazione che accompagna la Proposta de Lei n.º 69/XII (proposta di legge n. 69/XII), all'origine della Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012), in cui si afferma che l'obiettivo della tassa in discussione è istituire un sistema di aiuti per il settore del cinema e audiovisivo portoghese con basi solide in termini di entrate.
- 33 Poiché la questione non appare chiara ed esistono seri dubbi se l'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della Lei n.º 55/2012 (legge n. 55/2012) violi l'articolo 56 TFUE, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

DOCUMENTO DI LAVORO